

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

-CONTRATTO DI LOCAZIONE -

Tra

Azienda Consortile Servizi Val D'Arda con sede a Fiorenzuola (PC) Via Pallavicino, 8 - C.F. e P.IVA 00124590332, in persona del dott. Alberto Toscani, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, munito dei necessari poteri in base alla delibera n. _____ del _____, (di seguito "PARTE LOCATRICE") – *da una parte - ;*

e

EOLO S.p.A. con sede in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - C.F. e P.IVA 02487230126 -, in persona di Roberto Gianini, nella sua qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri, (di seguito "EOLO" o "EOLO"), - *dall'altra parte - ;*

di seguito le "Parti" quando indicati congiuntamente;

Premesso che:

1) la PARTE LOCATRICE ha la proprietà e/o disponibilità di beni mobili e/o immobili, costituiti da serbatoi di acquedotto, idonei per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni radiotelevisive, dati, elettroniche e di comunicazione in generale, comprensivi di strutture, oltre apparati accessori, il tutto per consentire la realizzazione e la fornitura di idonei segnali radioelettrici (di seguito "le Postazioni");

2) la CONDUTTRICE è un operatore di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che lo abilita all'installazione ed alla fornitura di reti pubbliche di

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

telecomunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche (numero iscrizione ROC 17980 del 17/02/2009);

3) la CONDUTTRICE intende servirsi di una Postazione in proprietà e/o disponibilità della PARTE LOCATRICE per installare tutte le apparecchiature/impianti necessarie per la trasmissione dei propri segnali radioelettrici;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Premesse ed allegati

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il Contratto").

Art.2 - Oggetto

2.1 La PARTE LOCATRICE, come sopra rappresentata, concede alla CONDUTTRICE, che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare sul serbatoio idrico pensile nel Comune di Alseno (PC), in via Dante Alighieri, catastalmente censito al C.F. del Comune di Alseno, Fg. 13, parte Mappale 854, cat. E3, rendita catastale per una superficie complessiva di circa mq. 2 (di seguito, la "Porzione di Immobile" o "Porzione di Postazione"), in proprietà e/o disponibilità della medesima PARTE LOCATRICE, le apparecchiature/impianti nonché i relativi sistemi d'antenna e/o parabole di ricetrasmisione anche relative ai ponti microonde di trasferimento (nel seguito "gli Impianti") finalizzate alla ricetrasmisione dati e/o segnali radioelettrici in generale.

2.2 La PARTE LOCATRICE autorizza inoltre la CONDUTTRICE a procedere con la posa dei cavi in fibra ottica (ed attività ad esse connesse).

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

Art.3 – Durata del Contratto

3.1 La durata del presente Contratto di locazione è concordata e stabilita tra le Parti in anni **9 (nove)** con **decorrenza** dal 1/12/2025.

3.2 Non è previsto il tacito rinnovo, pertanto al termine del presente Contratto le Parti valuteranno l'eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo.

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, sia la PARTE LOCATRICE che la CONDUTTRICE possono recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata così come indicato all'art. 11.1.

Art.4 - Corrispettivo

4.1 Per il primo anno di durata del presente Contratto di locazione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente, il canone è determinato in **Euro 6.161,00** (seimilacentosessantuno/00) + IVA, se dovuta.

4.2 Tale importo, sarà corrisposto in **rate semestrali anticipate pari ad Euro 3.080,50 (tremilaottanta/50)** + IVA, se dovuta, da corrispondere entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.

4.3 A partire dal secondo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà aggiornato, a richiesta della PARTE LOCATRICE, nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, L. n. 392/1978) della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

4.4 I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente indicato nella fattura trasmessa dall'Azienda Consortile Servizi val d'Arda e ad essa intestato.

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

4.5 In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del Contratto soltanto dopo che siano decorsi **45 (quarantacinque) giorni** dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento da parte della PARTE LOCATRICE inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata così come indicato all'art. 11.1.

Art.5 – Uso della porzione di Postazione concessa in locazione

5.1 La porzione di Postazione concessa in locazione e oggetto del presente contratto sarà utilizzata dalla CONDUTTRICE per l'installazione e l'esercizio dei propri Impianti.

5.2 LA CONDUTTRICE avrà facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

Uso della porzione di immobile

La porzione di postazione oggetto del Contratto sarà impiegata per ospitare infrastrutture per l'esercizio e la gestione di una stazione radio di telecomunicazione a banda larga, comprensive di volumi tecnici, sostegni, strutture, antenne, impianti radianti, cavi elettrici, cartelli, recinzioni, sistemi di controllo e apparecchiature radio per la diffusione del segnale per il servizio radio-telecomunicazioni.

L'insieme degli apparati della CONDUTTRICE nel loro complesso vengono di seguito indicati come "impianto".

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

Sull'immobile la CONDUTTRICE mantiene a terra, in particolare, un volume tecnico quale alloggio delle apparecchiature tecniche necessarie per l'espletamento del servizio menzionato.

Alla CONDUTTRICE è negata l'esecuzione di qualsiasi tipo di opera presso la porzione di immobile concesso che sia difforme a quanto autorizzato dalle Pubbliche Amministrazioni competenti, dal Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. - e qui approvato dalla PARTE LOCATRICE. Le Parti convengono pertanto che il diritto di mantenimento dell'impianto qui approvato è condizione essenziale per la validità del contratto.

Nell'eventualità che la CONDUTTRICE modifichi l'impianto qui approvato senza autorizzazione della PARTE LOCATRICE, dal Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. - e senza le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti il contratto s'intenderà cessato.

In tal senso la PARTE LOCATRICE si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di far rimuovere immediatamente, anche in via diretta, a cura e spesa della CONDUTTRICE, che qui approva e a cui saranno addebitate direttamente le spese, qualsiasi opera che risulti difforme a quanto qui autorizzato.

Al termine del presente contratto, per scadenza naturale o in caso di rescissione o recesso, la CONDUTTRICE provvederà al più presto, a propria cura e spese, a rimuovere quanto da essa installato e alla remissione della porzione dell'immobile nello stato "quo ante", senza che per questo la

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

CONDUTTRICE possa pretendere alcun ristoro in contraccambio. In merito a tale eventualità, la CONDUTTRICE è tenuta comunque ad eseguire i lavori di ripristino entro i 6 (sei) mesi successivi alla data della lettera raccomandata A.R. o dal ricevimento della pec inviata dalla PARTE LOCATRICE. Diversamente la PARTE LOCATRICE è fin da ora e ora per allora, autorizzata a provvedere direttamente in proprio allo smantellamento, a sua discrezione, di tutto o in parte l'impianto, addebitando direttamente alla CONDUTTRICE gli oneri e le spese conseguenti.

Impegni della CONDUTTRICE

La CONDUTTRICE si fa carico, a propria cura e spese, dell'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla gestione e mantenimento dell'impianto e di tutti gli interventi e lavori per mantenere la porzione dell'immobile idonea allo scopo per il quale viene concesso.

La CONDUTTRICE ha facoltà di presentare in via diretta istanze e domande alle Pubbliche Amministrazioni competenti, al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla gestione e mantenimento dell'impianto. La PARTE LOCATRICE, quando previsto dalla normativa vigente, s'impegna a richiedere direttamente le autorizzazioni summenzionate. In questo ultimo caso, le relative procedure saranno espletate a cura della CONDUTTRICE, che sosterrà tutte le eventuali spese e oneri relativi.

La CONDUTTRICE si fa carico, a propria cura e spese, di mantenere, gestire, controllare, custodire e pulire l'impianto e la porzione dell'immobile concessa.

La LOCATRICE si impegna a trasmettere alla CONDUTTRICE, alla sottoscrizione del presente Contratto, il documento contenente le informazioni

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

sui rischi specifici (elaborato ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.lgs.81/2008) esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione allo svolgimento dell'attività della medesima elaborato dal Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l.. La LOCATRICE si impegna altresì ad inviare alla CONDUTTRICE, eventuali aggiornamenti in ordine alla predetta documentazione.

La CONDUTTRICE garantisce che i suoi interventi saranno attuati nel rispetto della disciplina vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare la CONDUTTRICE dichiara di avere ottemperato ad ogni obbligo previsto in materia di formazione/informazione del proprio personale dipendente in relazione ai rischi specifici correlati alle prestazioni lavorative da svolgere presso il sito, e a trasferire le informazioni sui rischi ad ogni eventuale proprio fornitore che dovrà intervenire presso il Sito

La CONDUTTRICE dovrà eseguire tutte le lavorazioni rimanendo all'esterno del serbatoio idrico e avvalendosi di idonei mezzi di sollevamento. Si fa divieto di sbarco sulla copertura del serbatoio.

Tutte le spese relative alla esecuzione di tutti i lavori che interessano la porzione di immobile e l'impianto in oggetto sono a carico della CONDUTTRICE.

Le modalità e tempi di esecuzione di tutti i lavori da eseguire in tal senso sull'immobile sono determinate dalla CONDUTTRICE e questi saranno messi in atto in modo tale da garantire all'immobile stesso il mantenimento di un aspetto decoroso.

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

Le modalità e tempi di esecuzione di tutti i lavori che interessano l'impianto in oggetto dovranno essere concordate con la PARTE LOCATRICE e con il Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l..

Nell'eventualità che, per qualsiasi motivo, l'esercizio dell'impianto della CONDUTTRICE sull'immobile in oggetto provochi inconvenienti di qualsiasi tipo alle attività della PARTE LOCATRICE e/o del Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. - (es.: trasmissioni radio-video aziendali), tali da pregiudicare, a giudizio dello stesso, il loro corretto funzionamento, la CONDUTTRICE provvederà immediatamente a rimuovere gli inconvenienti da Essa provocati. In caso contrario o persistendo tale anomalia, la CONDUTTRICE si obbliga fin da ora, ed ora per allora, a sospendere immediatamente, a tempo indeterminato, il funzionamento del suo impianto. La CONDUTTRICE potrà riprendere l'esercizio del proprio impianto soltanto a partire dal momento in cui avrà rimosso le cause degli inconvenienti riscontrati, il tutto senza pretendere alcun indennizzo dalla PARTE LOCATRICE.

Qualora gli Enti Territoriali competenti rilevassero, durante il periodo contrattuale, limiti superiori a quanto fissato dalle norme allora vigenti, in relazione alle emissioni del campo elettromagnetico o ad altri parametri, la CONDUTTRICE s'impegna ad adeguare entro il termine di 15 giorni dalla data di ordine dell'Autorità il proprio impianto o a smantellarlo. A tal proposito la CONDUTTRICE non potrà chiedere alcun indennizzo alla PARTE LOCATRICE.

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

Si precisa che saranno a carico della CONDUTTRICE eventuali spese relative alla vigilanza e custodia dell'impianto, con personale autorizzato dalla PARTE LOCATRICE e/o dal Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. - nel caso in cui la vigilanza sia ritenuta necessaria dalla PARTE LOCATRICE e/o dal Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. - per garantire la sicurezza dell'immobile durante lavori svolti dalla CONDUTTRICE che per tempi e modalità non consentano il necessario controllo e presenza del personale incaricato della PARTE LOCATRICE e/o dal Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l..

Eventuali inadempienze manutentive della CONDUTTRICE o di Terzi da Esso incaricati, sono comunque a Suo carico.

La CONDUTTRICE si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno a cose o a persone.

Per far fronte alla eventualità di possibili danni a persone e/o cose, la CONDUTTRICE ha in essere idonea polizza assicurativa a copertura di qualsiasi rischio e pertanto farà fronte anche al risarcimento di eventuali danni che proprio personale o personale da Essa incaricato possano arrecare a persone o cose della PARTE LOCATRICE e/o di terzi, esonerando questi ultimi da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. Si precisa in tal senso, che la PARTE LOCATRICE è libera di addebitare direttamente alla CONDUTTRICE le spese relative ai danni subiti.

La CONDUTTRICE per la gestione, la custodia, il controllo e il mantenimento di tutto l'impianto, sia in quota che a terra, si obbliga fin da ora al rispetto totale

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

della normativa sulla sicurezza, antinfortunistica, assicurativa e contributiva vigente, applicando inoltre i contratti di lavoro di categoria in essere per i lavoratori dipendenti. La PARTE LOCATRICE e/o il Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. - sono liberi di eseguire, a loro insindacabile giudizio, tutte le opere di manutenzione alle proprie strutture e impianti eventualmente presenti sull'immobile. In tal senso la CONDUTTRICE fin da ora si impegna a provvedere, a sua cura e spese, e sostenere in proprio tutti gli oneri necessari per mantenere la continuità del suo servizio. La PARTE LOCATRICE e/o il Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. - si impegnano ad informare la CONDUTTRICE di eventuali manutenzioni presso l'immobile con almeno 48 ore di preavviso. Si precisa, che all'atto dell'esecuzione dei lavori di manutenzione da parte della PARTE LOCATRICE e/o del Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. - presso l'immobile/impianto in oggetto, la CONDUTTRICE si obbliga a mettere in atto tutte le attività precauzionali presso il suo impianto, ritenute necessarie dalla PARTE LOCATRICE e/o dal Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. -, per garantire la sicurezza degli operatori incaricati alla manutenzione dell'immobile.

Accesso all'immobile

La CONDUTTRICE, direttamente o a mezzo di personale da Essa incaricato, ha facoltà di accedere alla porzione di immobile per effettuare, nel corso del contratto, tutti gli interventi relativi alla gestione, manutenzione, custodia,

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

pulizia e controllo dell'impianto impegnandosi in ogni modo a recare il minor disagio possibile alla PARTE LOCATRICE e a terzi.

Poichè gli interventi della CONDUTTRICE prevedono l'accesso dall'area della PARTE LOCATRICE, questi avverranno normalmente durante i giorni feriali, escluso il sabato, il tutto secondo l'orario aziendale della PARTE LOCATRICE e del Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. -, salvo casi eccezionali.

L'autorizzazione ad accedere all'immobile dovrà essere richiesta alla PARTE LOCATRICE e al Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. - almeno 24 ore prima dell'intervento, nelle persone degli addetti alla gestione/guardiania/sicurezza del Gestore del servizio idrico integrato – ora IREN ACQUA PIACENZA s.r.l.. In tale richiesta la CONDUTTRICE indicherà i modi e i tempi di permanenza, le generalità del personale e dei mezzi che devono accedere all'immobile.

Sono a carico direttamente della CONDUTTRICE eventuali spese relative alla vigilanza dell'impianto durante la permanenza del personale della CONDUTTRICE presso l'area della PARTE LOCATRICE.

La PARTE LOCATRICE può accedere in qualsiasi momento all'immobile in oggetto per verifiche sullo stato dell'immobile stesso.

6.1 La CONDUTTRICE godrà dell'ospitalità e utilizzerà la porzione di Postazione di cui all'art. 2, in modo corretto, con la massima diligenza e conformemente a quanto previsto negli articoli che precedono, nonché per il solo scopo per il quale è stata realizzata e locata e non potrà in alcun caso considerarla di sua proprietà, venderla, costituirla quale pegno, ipotecarla

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

noleggiarla e/o cederla a terzi a qualsiasi titolo.

6.2 La CONDUTTRICE non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in disponibilità della PARTE LOCATRICE e/o del Gestore del servizio idrico integrato – attualmente IREN ACQUA PIACENZA s.r.l. -, i quali rinunciano sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti della CONDUTTRICE, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità della CONDUTTRICE stessa.

6.3 La PARTE LOCATRICE potrà concedere ad altri operatori nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione del sito oggetto del presente contratto, previa comunicazione mediante raccomandata a.r./posta elettronica certificata da inviarsi prima dell'utilizzo, e dietro presentazione di idonea documentazione che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della CONDUTTRICE. Allo stesso modo la CONDUTTRICE si assume l'onere della verifica della compatibilità dei propri apparati con i sistemi già esistenti ed installati sul luogo oggetto del presente contratto.

Art. 7 – Risoluzione di diritto del Contratto

Il presente Contratto di locazione, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

- A) qualsiasi competente Autorità vieti alla CONDUTTRICE di irradiare qualsiasi segnale della Postazione interessata;
- B) perdita da parte della CONDUTTRICE del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

Art. 8 - Cessioni del Contratto e modifiche societarie

8.1 La PARTE LOCATRICE non autorizza preventivamente la

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

CONDUTTRICE a cedere il presente Contratto a soggetti terzi facendo assumere agli stessi tutte le relative obbligazioni.

8.2 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della PARTE LOCATRICE e/o della CONDUTTRICE, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art. 9 – Spese e registrazione

9.1 Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla registrazione del presente Contratto saranno a carico e opera della CONDUTTRICE.

Art. 10 – Modifiche al Contratto

10.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art. 11 – Elezione di domicilio

11.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

la PARTE LOCATRICE indirizzo: via Pallavicino, 8 - 29017 Fiorenzuola (PC)

la PARTE LOCATRICE PEC: info@pec.consorziarda.it

la CONDUTTRICE indirizzo: Busto Arsizio (VA) – Via Gran San Bernardo, 12;

la CONDUTTRICE PEC: npd@pec.eolo.it

11.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcun valore.

Art. 12 – Foro Competente

12.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

Contratto di Locazione, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Piacenza.

Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente contratto, sarà esclusivamente competente l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PIACENZA, sito in comune di Piacenza vicolo del Consiglio 12 - Piacenza.

Art. 13 - Privacy

13.1 Ai fini della tutela della privacy, in ottemperanza con le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Reg. Privacy) e delle disposizioni ancora applicabili del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservati, così come previsti dall'art. 15 del Reg. Privacy.

Art. 14 - Modello organizzativo e Codice etico

14.1 La PARTE LOCATRICE prende atto che EOLO è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati dagli organi competenti di quest'ultima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Per l'effetto ed ai fini strettamente legati all'esecuzione del presente Contratto la PARTE LOCATRICE si obbliga sin d'ora, per quanto di propria competenza, al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico citati, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul seguente sito internet

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

www.eolo.it.

14.2 È esclusiva facoltà di EOLO risolvere il presente contratto in caso di mancata osservanza, da parte della PARTE LOCATRICE, delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da EOLO.

Letto confermato e sottoscritto.

_____ li _____

Allegati: A - Grafico

PARTE LOCATRICE

EOLO S.p.A

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

_____ li _____

PARTE LOCATRICE

EOLO S.p.A

<u>ID BTS</u>	<u>NOME BTS</u>
3086	ALSENO

GRAFICO A

Il presente grafico è parte integrante al contratto stipulato in data

__ / __ / __.

Postazione Codice Postazione	Tecnologia	Apparati
ID BTS 3086 ALSENO	Sistemi wireless	APPARATI EOLO